

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del 7 aprile 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 4a Istituti ospedalieri e cliniche pubblici

¹ La legge è applicabile agli istituti ospedalieri e alle cliniche pubblici nell'ambito dei rapporti di lavoro che li legano ai medici assistenti.

² Per istituti ospedalieri e cliniche pubblici si intendono gli istituti ospedalieri e le cliniche dei Cantoni e dei Comuni che fanno parte di un'amministrazione pubblica o sono organizzati come istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica o come enti di diritto pubblico.

³ Sono considerati medici assistenti i medici che, dopo l'esame federale in medicina umana, dentaria o veterinaria, seguono un perfezionamento al fine di:

- a. ottenere un titolo di medico specialista; oppure
- b. ottenere l'autorizzazione per l'apertura di un proprio studio.

Art. 7 cpv. 3

³ Sono fatti salvi gli articoli 4 e 4a.

Art. 12 cpv. 1

Abrogato

Art. 86 rubrica

Sistema automatizzato di informazione e di documentazione

¹ RS 822.111

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

7 aprile 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz